



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Il Presidente

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Spezia
Al Presidente della Camera Civile della Spezia

Trasmetto l'allegato verbale della riunione di recente svoltasi ai sensi dell'art. 47 quater ord. giud. ove sono state affrontate le problematiche più delicate in punto di applicazione delle disposizioni sul c.d. processo telematico, anche alla luce delle innovazioni contenute nel d.l. 83/2015.

Le determinazioni contenute nel verbale vogliono essere un punto di partenza al fine una ragionevole certezza nell'applicazione delle nuove disposizioni processuali.

Nel sollecitare quindi un'eventuale adesione alle prescrizioni contenute nel verbale o, comunque, eventuali osservazioni volte anche a prospettare soluzioni diverse rispetto ai problemi affrontati

La Spezia 7.7.2015

porgo cordiali saluti

Il Presidente

Francesco Sorrentino

**TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA****VERBALE RIUNIONE EX ART. 47 QUATER R.D. 12/1941**

Addì 2 luglio 2015, nei locali del Tribunale, si sono riuniti i seguenti Magistrati:

dott. Francesco Sorrentino, d.ssa Laura Rotolo, d.ssa Nella Mori, d.ssa Lucia Sebastiani (con funzioni di segretario verbalizzante), dott. Ettore di Roberto, dott. Roberto Colonnello, al fine di effettuare lo scambio di valutazioni, informazioni e prime esperienze (ex art. 47-quater, r.d. n. 12 del 1941) in ordine alle conseguenze del mancato rispetto delle norme che regolano il processo telematico, con particolare riferimento alle modalità di deposito ed alle forme degli atti di parte;

dato atto che il dott. Farina, coordinatore della sezione civile, già alle precedenti riunioni del 4 giugno 2015 (presenti dott. Sorrentino, dott. Farina, dott.ssa Rotolo, dott.ssa Sebastiani, dott. Di Roberto, dott. Colonnello, dott. Romano, dott. Panico), dell'11 giugno 2015 (presenti dott. Sorrentino, dott. Farina, dott.ssa Rotolo, dott.ssa Mori, dott.ssa Sebastiani, dott.ssa Papini, dott. Di Roberto) e del 25 giugno 2015 (presenti dott. Sorrentino, dott. Farina, dott.ssa Rotolo, dott.ssa Mori, dott.ssa Sebastiani, dott. Colonnello, dott. Di Roberto, dott. Romano) aveva illustrato il tema delle riunioni, motivate sia dall'opportunità di trovare risposte unanimi tra i giudici sia dalla necessità di portare a conoscenza del locale foro gli orientamenti che vanno formandosi in materia nell'ambito di questo tribunale, salvo ovviamente rivalutazioni degli specifici casi in relazione a problematiche tecniche rappresentate dagli interessati ovvero nuove e diverse disposizioni che dovessero essere emesse in futuro.

Dono ampia discussione ed approfondimento della tematica i giudici presenti alle riunioni suindicate hanno espresso uniformità di vedute in ordine alle seguenti problematiche:

modalità di deposito degli atti di parte in qualunque procedimento

- Atti introduttivi
È ammesso il deposito telematico di qualunque atto introduttivo ex D.L. n. 83/2015
- Atti successivi alla costituzione
È obbligatorio il deposito telematico
- Ricorso per decreto ingiuntivo
È obbligatorio il deposito telematico

non possono essere depositati atti non nativi digitali (es. C.D. per immagine, ottenuto dalla scannerizzazione di un documento cartaceo); gli atti non nativi digitali non sono ammessi.

dell'atto, dunque sono nulli per inosservanza di forme previste dalla legge e conseguente mancato raggiungimento dello scopo. Degli stessi va disposta la rinnovazione, salvo decadenze e preclusioni già verificatesi.

Conseguentemente:

atto di citazione (anche per chiamata in causa di terzo) -----> atto introduttivo per il quale il deposito telematico è **facoltativo** ed alternativo al tradizionale deposito cartaceo.

L'atto di citazione, ai sensi dell'art. 16 decies D.L. n. 179/2012 (introdotto dal D.L. n. 83/2015), può essere depositato in via telematica (ai fini della costituzione) sia come atto nativo che come pdf. Immagine, in entrambi i casi con attestazione del difensore di conformità all'originale.

Questo principio vale anche per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo, per gli atti di citazione per la convalida di sfratti ecc. ecc.

Comparsa di costituzione -----> atto introduttivo per il quale il deposito telematico è **facoltativo** ed alternativo al tradizionale deposito cartaceo.

La comparsa può ritenersi tempestivamente e ritualmente depositata in via telematica solo se in formato digitale nativo. Nel caso la comparsa di costituzione contenga eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali il mancato rispetto della forma comporta la decadenza dalle stesse.

Memorie (istruttorie, autorizzate, conclusionali ecc.)-----> atti per i quali è previsto il deposito telematico quale modalità **esclusiva**.

Il mancato rispetto della forma nativa digitale della memoria, senza che vi sia stato deposito rituale di ulteriore memoria entro il termine di preclusione comporta l'inammissibilità della stessa (e, conseguentemente, nel caso di memorie istruttorie, la decadenza dalle prove dedotte)

Ricorso per decreto ingiuntivo -----> atto per il quale è previsto il deposito telematico quale modalità **esclusiva**.

Il ricorso depositato in formato diverso da quello nativo digitale è dichiarato nullo e dello stesso può essere disposta la rinnovazione unitamente ai documenti allo stesso allegati.

Si è poi discusso su altre questioni legate all'introduzione del processo telematico che evidenziano aspetti di particolare criticità convenendo quanto segue:

Deposito documenti in udienza

L'avvocato dovrà esibire in giudizio il documento e il Giudice ne darà descrizione a verbale, acquisirà la copia cartacea e disporrà il deposito in via telematica entro il termine dallo stesso indicato (il mancato deposito in via telematica equivarrà a mancato deposito del documento)

Opposizione a decreto ingiuntivo

E' onere dell'opposto, costituendosi, di depositare in via telematica (o allegare in copia cartacea alla comparsa di costituzione nel caso di costituzione non telematica) tutti i documenti a suo tempo depositati nella fase monitoria, eventualmente anche su invito del Giudice alla prima udienza ed assegnazione di termine utile a tal fine.

Procura alle liti

la procura alle liti deve essere specifica e cioè contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita, delle parti dell'oggetto del contendere e della data del rilascio


Comparsa conclusionali

E' opportuno che i difensori riproducano le conclusioni nelle comparse conclusionali.

Si conviene, infine, sentito il Dirigente della cancelleria dott. Baldini, sull'opportunità che venga disposto, da parte del Presidente del Tribunale, un apposito ordine di servizio con il quale si faccia divieto alla Cancelleria di accettare atti in forma non nativa digitale (ad eccezione degli atti di citazione, come sopra precisato).

Esaurita la discussione il Presidente ha infine sciolto la riunione disponendo che il presente verbale venga trasmesso al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Civile

Il Segretario
Lucia Sebastiani



Il Presidente
Francesco Sorrentino

